

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1314 del 23 luglio 2013**

pag. 1/2

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE DEL VENETO (ULSS, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO) - ANNO 2013 - PROTOCOLLO OPERATIVO”

Le richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) - anno 2013” possono essere presentate da Enti Pubblici, Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti o Istituti Religiosi e altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione del Veneto.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente con Raccomandata A.R. a Regione del Veneto, Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, oppure a mezzo PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre il 23/12/2013; per le richieste inoltrate a mezzo Raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale.

Saranno prese in considerazione unicamente le richieste inoltrate entro e non oltre il 23/12/2013.

Note esplicative:

1. Le richieste devono pervenire ufficialmente con Raccomandata A.R. indirizzata alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, oppure a mezzo PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre il 23/12/2013. Le richieste suddette possono essere presentate esclusivamente da parte di una struttura pubblica o privata con sede nella Regione del Veneto, come ad esempio un’Organizzazione non Governativa o un’Istituzione, Ente od Ordine Religioso. Saranno prese in considerazione unicamente le richieste inoltrate, con Raccomandata A.R. o a mezzo PEC, entro e non oltre il 23/12/2013; per le richieste inoltrate a mezzo Raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale;
2. il soggetto a favore del quale è richiesta la prestazione di assistenza sanitaria deve essere un cittadino residente in un paese non appartenente all’Unione Europea in condizioni economiche disagiate, non presente nel territorio italiano, che chiede di entrare in Italia unicamente per essere sottoposto a trattamento sanitario per poi rientrare nel paese d’origine. Il cittadino straniero non dovrà inoltre avere parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia;
3. le prestazioni sanitarie, erogate nell’ambito del presente programma, riguarderanno prioritariamente gli interventi che rivestono carattere d’urgenza, intesa come tale la possibilità di mancata sopravvivenza del paziente qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto o dell’insorgere di grave disabilità fisica. Si precisa che per i trattamenti farmacologici, con riferimento ai soli farmaci non disponibili presso la struttura sanitaria del Paese d’origine, la terapia prescritta all’atto della dimissione del paziente dovrà essere effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a sei mesi (per periodi superiori dovrà essere rinnovata l’autorizzazione). Nell’esaminare le richieste di assistenza, saranno tenuti in particolare considerazione i casi riguardanti minori di età;
4. modalità di trasporto ed ospitalità del cittadino straniero: saranno prese in considerazione solamente richieste per le quali il soggetto richiedente si assume tutti gli oneri relativi al trasporto in Italia, all’ospitalità nel nostro paese e al rientro nel paese d’origine, sia dal punto di vista economico che burocratico, (la Regione del Veneto rimborserà solamente le spese per l’intervento medico

direttamente all'Azienda/Ente del Servizio Socio Sanitario Regionale presso la cui struttura verrà eseguita la prestazione sanitaria);

5. il soggetto richiedente la prestazione umanitaria dovrà farsi carico dell'espletamento delle formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del cittadino extracomunitario e di eventuale accompagnatore (se previsto).

La Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente in materia, provvederà a sottoporre la richiesta al Gruppo di esperti competente ad autorizzare la prestazione sanitaria.

In conformità con gli obiettivi prefissati dall'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dalla deliberazione di approvazione del Programma 2013, al momento del suo primo insediamento, il Gruppo di esperti predisporrà un apposito documento per individuare i criteri oggettivi, compatibilmente con la specificità legata al carattere umanitario degli interventi sanitari in parola, in base ai quali determinare la priorità di accoglimento delle singole richieste, e gli indirizzi di carattere operativo necessari allo svolgimento delle sue attività. Il Gruppo di esperti provvederà anche ad individuare la struttura sanitaria ritenuta più idonea all'esecuzione della prestazione sanitaria, nel caso non sia già indicata dal soggetto richiedente.

In caso di necessità di ulteriore ricovero - collegato alla medesima patologia - dopo la dimissione del paziente, non è necessaria ulteriore autorizzazione ma unicamente una comunicazione formale da parte dell'Azienda o dell'Ente del Servizio Socio Sanitario Regionale (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto), in merito alle modalità del ricovero e alla durata dello stesso, sempre che il paziente non sia rientrato nel paese d'origine. In quest'ultimo caso, per eventuali altri ricoveri sarà necessaria una nuova autorizzazione.

I costi sostenuti dalle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale relativamente all'attività sanitaria svolta nell'ambito del presente programma umanitario saranno rimborsati alle stesse previa presentazione di regolare documentazione contabile al costo previsto dal tariffario delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore (DRG), oppure di altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera.

Nel caso in cui si determini un costo dell'intervento sanitario inferiore rispetto al DRG, l'Azienda o l'Ente del Servizio Socio Sanitario Regionale che ha erogato la prestazione emetterà una fattura di minor importo.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dovranno essere inoltrate da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale alla Regione Veneto, Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio-sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, a conclusione dell'intervento sanitario di cui all'autorizzazione, entro e non oltre il 30/06/2015.